

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA E GUARDIA DI FINANZA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “SPORT E LEGALITA’ – LA SCUOLA IN CATTEDRA”

TRA

Regione Lombardia, C.F. 80050050154, nella persona del Direttore della Funzione specialistica Sport e grandi eventi sportivi domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente atto in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1 (per brevità in seguito “Regione”);

E

USR – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia C.F. 97254200153 con sede in Milano, Via Polesine n. 13, nella persona del Direttore Generale domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente atto in Milano, Via Polesine n. 13, (per brevità in seguito “USR”)

E

Centro Sportivo della Guardia di Finanza C.F. 97092690581 con sede in Roma – Castelporziano, Via Croviana 120, cap 00124 nella persona del Comandante del Centro Sportivo pro tempore domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente atto in Roma, via Croviana 120 (per brevità in seguito “GdF”)

PREMESSO CHE

- la Legge regionale n. 26/2014, avente quale oggetto “Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell’impiantistica sportiva e per l’esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna”, nel riconoscere la funzione sociale delle attività motorie e sportive si prefigge di promuovere l’educazione e la formazione della persona, il benessere individuale e collettivo, lo sviluppo delle relazioni sociali, l’inclusione e l’integrazione sociale, il contrasto a ogni forma di discriminazione, la promozione delle pari opportunità, la prevenzione e la cura di malattie e disturbi psico-fisici e il miglioramento degli stili di vita;
- la medesima norma persegue, tra le altre finalità, anche la diffusione della cultura sportiva, dei valori olimpici e dei principi di lealtà e correttezza da osservare in tutte le discipline e a ogni livello; la valorizzazione delle eccellenze sportive; la diffusione della

Allegato 1 alla dgr

pratica sportiva e motoria in ambito scolastico e universitario, anche quale strumento di contrasto al fenomeno della dispersione e dell'abbandono scolastico e lo sviluppo di politiche integrate tra i settori dello sport, dell'istruzione, della salute, dell'ambiente e del turismo;

- il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura e i suoi aggiornamenti annuali, con particolare riferimento:
- il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI legislatura, approvato con DCR n. XI/64 del 10 luglio 2018;
- il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER) valido per il triennio 2023/2025 (DGR 6560 del 30 giugno 2022) nonché la Nota al Documento di Economia e Finanza regionale 2022 – NADEFER (DGR n. XI/7182 del 24/10/2022) che nell'ambito del "Rilancio dell'Attrattività Turistica anche in chiave Culturale e Sportiva della Regione Lombardia, conferma che lo sport e i suoi aspetti valoriali saranno fattori di promozione di corretti stili di vita e contribuiranno ad incrementare la diffusione di un'offerta sportiva di qualità ed è per questo che l'azione regionale proseguirà nel sostegno alle realtà sportive di base, all'associazionismo e non ultimo, alle progettualità per lo sport anche in un'ottica di preparazione e promozione dei Giochi Olimpici invernali del 2026.
- la collaborazione tra la Regione Lombardia, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e la Guardia di Finanza ha favorito la realizzazione di iniziative che abbiano una valenza sociale rilevante attraverso la promozione ed il sostegno della pratica sportiva, sperimentando contenuti progettuali che possono diventare volano per consolidare attività da replicare e proporre diffusamente;
- la scuola è da considerare sempre un ambito privilegiato per proporre attività di stimolo, di riflessione e di attenzione per i giovani, in modo da incanalare energie, curiosità e creatività verso proposte costruttive e far maturare esperienze positive oltre il tradizionale percorso scolastico;
- la Regione Lombardia, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e la Guardia di Finanza hanno individuato, al fine di sviluppare sinergie nel perseguimento degli obiettivi comuni e per realizzare le relative attività in collaborazione, lo strumento dell'Accordo di Collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la Regione Lombardia, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e la Guardia di Finanza ritengono di dare corso al progetto denominato "Sport e Legalità – La scuola in cattedra" per dare corso – avvalendosi delle specifiche competenze dell'Ufficio Scolastico Regionale - ad un Campus, con la collaborazione della Guardia di Finanza, per consentire

Allegato 1 alla dgr

a studenti di contesti scolastici disagiati di maturare esperienze di alto valore formativo ed educativo, contemperando l'educazione sportiva a contenuti di educazione sociale e civica;

- con DGR n. è stato approvato lo schema del presente Accordo di collaborazione;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1– Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di collaborazione.

ARTICOLO 2 - Oggetto e finalità dell'Accordo di Collaborazione

Il presente Accordo disciplina le modalità di collaborazione tra Regione Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e Guardia di Finanza per la realizzazione del progetto "Sport e Legalità – La scuola in cattedra".

La finalità del Progetto è quella di proporre alle scuole una integrazione e implementazione del curricolo con le attività sportive e formative descritte nell'allegato 1A del presente Accordo.

Ciascun soggetto sottoscrittore partecipa alle attività secondo il proprio ruolo istituzionale e i reciproci impegni di seguito descritti.

ARTICOLO 3 – Ruoli e impegni di Regione Lombardia

Regione Lombardia:

- cura la *governance* dell'intero Accordo, con particolare attenzione al raccordo tra i soggetti coinvolti, anche al fine di favorire un puntuale rispetto del cronoprogramma di progetto;
- propone e favorisce un sistema di monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti grazie alle attività svolte congiuntamente con gli altri Enti coinvolti nell'Accordo per la realizzazione del progetto "Sport e Legalità – La scuola in cattedra";
- provvede alla liquidazione del contributo massimo di € 8.000,00 a favore di Guardia di Finanza, per le spese di vitto (colazione, pranzo e cena), alloggio e pernottamento dei ragazzi che partecipano al "Campus sport e legalità" nonché eventuali spese connesse nei limiti massimi del contributo stesso;
- provvede alla liquidazione del contributo massimo di € 10.000.00 a favore dell'Istituzione scolastica individuata allo scopo dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, per l'acquisto di divise, maglie e materiali di rappresentanza, nonché per il trasporto degli studenti nei limiti massimi del contributo stesso.

ARTICOLO 4 – Ruoli e impegni dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia:

- pubblicizza e diffonde l’iniziativa, attraverso i propri canali e in accordo con gli altri soggetti sottoscrittori, con l’obiettivo di favorire il coinvolgimento del maggior numero di Istituzioni scolastiche lombarde;
- sostiene la realizzazione del Progetto “Sport e Legalità – La scuola in cattedra” nelle istituzioni scolastiche lombarde attraverso l’emanazione di circolari attuative;
- emana l’avviso pubblico per la fase di candidatura delle Scuole al Progetto, raccoglie i dati relativi alle Scuole partecipanti, nomina la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle domande acquisite entro i termini previsti, coinvolgendo, se necessario, gli Uffici scolastici territoriali per il raccordo con le scuole e per le fasi organizzative territoriali del Progetto, con particolare riferimento al coordinamento delle attività;
- individua l’Istituzione scolastica con funzioni di gestione delle risorse finanziarie necessarie per l’organizzazione del Progetto che provvederà ad organizzare le attività di trasporto degli studenti, rendicontando successivamente a USR e a Regione Lombardia tale voce di spesa;
- Individua l’Istituzione scolastica con funzioni di gestione delle risorse finanziarie necessarie per l’organizzazione del Progetto che provvederà agli ordinativi di divise, maglie e materiali di rappresentanza, che diano evidenza del logo di Regione Lombardia in parallelo a quello dell’USR e della Guardia di Finanza.

ARTICOLO 5 – Ruoli e impegni della Guardia di Finanza

La Guardia di Finanza per la realizzazione del progetto mette a disposizione:

- le proprie strutture per l’intera durata del Campus,
- il personale esperto impegnato nelle attività progettuali con i ragazzi,
- l’eventuale materiale didattico necessario,

Si occupa, inoltre, dell’intera organizzazione relativa alla gestione del Campus.

ARTICOLO 6 – Contributo regionale e impegni delle parti

La Regione Lombardia finanzia la realizzazione del progetto oggetto del presente Accordo con proprie risorse per complessivi euro 15.000,00 sull’esercizio finanziario 2023.

La Guardia di Finanza mette a disposizione, come specificato nell’art. 5 del presente accordo, il proprio personale per la fornitura di tutti i servizi necessari, compresi i trasporti locali, per lo svolgimento del Campus, con esclusione dei costi di vitto e alloggio degli studenti e delle spese di trasporto, nonché eventuali spese connesse, coperti dal contributo regionale.

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia mette a disposizione il proprio personale per la cura del raccordo con le scuole, le azioni organizzative richiamate nell'art. 4 del presente Accordo e la predisposizione dell'elenco di scuole che presenteranno la propria candidatura per l'iniziativa.

ARTICOLO 7 - Modalità di rendicontazione ed erogazione delle risorse

L'USR (per il tramite dell'Istituzione scolastica individuata allo scopo) e la GdF trasmettono a Regione, al termine delle attività sopra descritte, e comunque non oltre il 30 novembre 2023 una relazione sull'attività svolta unitamente a tutta la documentazione necessaria per la liquidazione della quota regionale di cofinanziamento del progetto.

Nello specifico, GdF e USR Lombardia presenteranno a Regione, ai fini della rendicontazione e successiva liquidazione, la seguente documentazione:

- Guardia di Finanza: certificazione del numero degli studenti che hanno partecipato al "Campus Sport e Legalità", al fine di consentire la liquidazione per costo unitario, così come previsto dai relativi atti della GdF;
- USR Lombardia: acquisirà dalla scuola organizzatrice documenti giustificativi relativi a
 - acquisto del materiale di cui all'art. 4, a favore degli studenti lombardi, che dia evidenza del logo di Regione Lombardia in parallelo a quello dell'USR e della Guardia di Finanza;
 - fatture e altra documentazione idonea ad attestare i costi sostenuti per il trasporto degli studenti partecipanti al progetto.

Alla data della rendicontazione finale tutti i costi indicati a carico dei partner dell'accordo dovranno già essere stati sostenuti.

ARTICOLO 8 – Attività di comunicazione

Regione Lombardia, Guardia di Finanza e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia si impegnano ad apporre i loghi di tutti i soggetti aderenti al presente Accordo su tutti i materiali di comunicazione relativi alle iniziative e alle attività svolte in attuazione del presente Accordo.

ARTICOLO 9 – Utilizzo e pubblicazione dei risultati

Le parti potranno utilizzare i dati relativi alle iniziative oggetto del presente Accordo per fini istituzionali a seguito di preventiva reciproca comunicazione e nel rispetto delle norme sul trattamento dati.

ARTICOLO 10 - Responsabilità e rapporti con i terzi

È responsabilità di ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo, per le parti attuative di propria competenza, garantire le necessarie coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile contro terzi a coloro che a vario titolo sono coinvolti nella realizzazione delle iniziative oggetto del presente Accordo.

ARTICOLO 11 – Durata

Il presente Accordo ha validità dalla data di sottoscrizione sino fino alla conclusione delle attività previste dall'Accordo stesso.

ARTICOLO 12 - Foro competente

Il Foro di Milano è competente per ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti relativamente alla interpretazione, all'esecuzione e comunque alla corretta applicazione del presente Accordo.

ARTICOLO 13 - Firma dell'Accordo

Il presente Accordo è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata, ai sensi dell'articolo 15, c. 2-bis, della L. 241/1990.

ARTICOLO 14 – Trattamento dati

Regione Lombardia, Ufficio scolastico regionale per la Lombardia e Guardia di Finanza dichiarano reciprocamente di essere informati che i dati personali forniti in conseguenza della sottoscrizione del presente Accordo saranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità con quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003, dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal D.lgs n. 101/2018.

ARTICOLO 15 - Ulteriori disposizioni

Per quanto non regolato dalle disposizioni del presente Accordo, lo stesso sarà disciplinato da quanto previsto dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia.

Milano, lì

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Giunta Regionale della Lombardia

.....
Per la Guardia di Finanza

.....
Per l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

.....